

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1040

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RUSSO FERDINANDO, ANDREOLI, ARMELLIN, BAMBI, BECCHETTI, BIANCHI, CACCIA, CAFARELLI, CONTU, FAUSTI, FOSCHI, FOTI, IANNIELLO, LATTANZIO, LIGATO, MALVESTIO, NAPOLI, NUCCI MAURO, PAGANELLI, PERUGINI, PUJIA, QUIETI, RABINO, RIGHI, RINALDI, RUSSO GIUSEPPE, RUSSO VINCENZO, SAVIO, SENALDI, SINESIO, URSO, VISCARDI, VITI, ZAMBON, ZOPPI

Presentata il 18 dicembre 1983

Disciplina dell'emittenza radiotelevisiva privata

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel 1976, la Corte costituzionale, con la nota sentenza n. 202, pur rilevando la legittimità del monopolio statale del servizio radiotelevisivo a carattere nazionale, da lei confermato anche nel 1981, diede via libera alle emittenti private « nell'ambito locale », ma fece anche obbligo al legislatore di disciplinare con apposita legge questa attività. Sono passati ormai sette anni e, malgrado le dichiarazioni di ferma volontà di tutti i partiti e del Governo, il legislatore non è stato ancora in grado di ottemperare a quest'obbligo.

Come è noto vi si provò il Ministro delle poste on. Gullotti nel 1978, con un disegno di legge presentato dal Governo al Senato, ma decaduto con la fine anticipata della VII legislatura. Ritentò di nuovo il Ministro on. Gaspari nel 1982, ma il suo schema di disegno di legge non riuscì nemmeno ad ottenere l'approvazione del

Governo. Nello stesso anno la Camera dei deputati decise di tentare da sola e iniziò l'esame delle varie proposte di legge di iniziativa parlamentare già presentate, ma anche questa volta la fine anticipata della VIII legislatura troncò ogni sforzo.

D'altra parte è sempre più sentita l'esigenza di una buona disciplina dell'emittenza privata, che ponga fine alla attuale situazione di anarchia, in cui vince solo il più forte, che spesso non è il migliore. Nell'intento pertanto di riaprire il dibattito in modo concreto ed allo scopo di offrire un preciso contributo al Parlamento, presentiamo questa proposta di legge per la disciplina della emittenza radiotelevisiva privata.

Questo testo è stato elaborato sentito il presidente dell'AIART (Associazione italiana ascoltatori radio telespettatori) Antonio Marzotto Caotorta e sulla base dello schema di disegno di legge già pre-

parato a suo tempo dal ministro Gaspari e che nella VIII legislatura, dalle Commissioni II e X della Camera, fu adottato come testo base nei lavori del comitato ristretto. Il testo è stato in parte semplificato e rielaborato alla luce del dibattito svoltosi presso la X Commissione della Camera della VIII legislatura, nella quale è stato relatore per l'esame delle proposte di legge suddette, Marzotto Caotorta.

Quanto ai contenuti della proposta di legge si rileva innanzitutto che il tipo di provvedimento amministrativo con il quale si consente ai privati l'installazione e l'esercizio di impianti trasmettenti radiotelevisivi a carattere locale non sembra possa correttamente qualificarsi « autorizzazione », termine espressamente usato dalla Corte costituzionale.

Ed invero, le frequenze non possono essere considerate « *res communes omnium* », perché l'utilizzazione di una frequenza da parte di un soggetto esclude la pari utilizzazione da parte di altri; va inoltre considerato a proposito delle stesse che:

a) la loro disponibilità non è né illimitata né molto ampia, anzi è notevolmente ridotta;

b) i ripetitori di programmi esteri utilizzano, contrariamente a quanto affermato dalla Corte costituzionale, le medesime frequenze assegnate all'Italia dagli accordi internazionali.

Pertanto, l'istituto che meglio corrisponde all'atto che permette l'esercizio delle radiotelevisioni locali sarebbe la concessione; peraltro, per evitare questioni di carattere teorico ed anche ambiguo, si è preferito usare il termine « licenza », che lascia sostanzialmente impregiudicata la questione della natura del provvedimento di cui trattasi.

Circa l'ambito locale si fa presente che l'esperienza maturata in questi anni e la migliore conoscenza dei vari aspetti del problema, da quello riguardante il numero delle frequenze disponibili a quello del miglior modo di utilizzarle, ha condotto a riconsiderare le soluzioni proposte finora.

Si è avuto modo di accertare, infatti, che la proliferazione spontanea di un gran numero di emittenti, non sorretta da una organizzazione e da un ambito di utenza adeguati, porta necessariamente alla rapida scomparsa delle stesse.

Perché un'emittente radiotelevisiva possa radicarsi e svolgere una sua reale funzione occorrono due elementi fondamentali:

una organizzazione produttiva su scala professionalmente ed economicamente valida;

un ambito di diffusione adeguato alla naturale cerchia di destinatari del messaggio e capace di assicurare un sufficiente flusso di entrate pubblicitarie.

Non si può ignorare a tale riguardo, che per le emittenti private l'unica fonte di entrata è la pubblicità e bisogna evitare errori che possono portare, prima o dopo, alla necessità di una assistenza delle emittenti private, a meno che non si debba pensare, già nel nascere, ad un intervento del tipo di quello adottato per l'editoria.

Va ricordato, d'altra parte, che la Corte costituzionale ha ammonito che il carattere locale deve essere ancorato a ragionevoli parametri di ordine geografico, civico e socio-economico; si tratta, però, di criteri la cui elasticità, se ha il vantaggio di evitare applicazioni meccanicistiche (come quelle adottate nell'articolo 24 della legge n. 103 del 1975 per le trasmissioni via cavo), rende ipotizzabile il pericolo prospettato dalla stessa Corte, da un lato, di eccessive restrizioni, tali da vanificare l'esercizio delle trasmissioni e, dall'altro, del superamento dell'ambito realmente locale con la formazione delle concentrazioni o di situazioni di monopolio o di oligopolio. A ciò va aggiunto che la particolare conformazione geofisica del nostro Paese, che presenta una grande varietà soprattutto sotto l'aspetto orografico, rende problematica la determinazione di zone più o meno omogenee.

Il criterio da seguire è sembrato possa non essere neanche quello rigorosamente

regionale: esso, infatti, da un lato, presenta l'inconveniente di essere troppo estensivo e, dall'altro, troppo restrittivo.

Si pensi, a tale ultimo riguardo, ad alcune regioni del centro-sud, che, per la limitatezza della superficie territoriale e della densità della popolazione non potendo offrire il necessario supporto economico alle emittenti private, ne scoraggerebbero la installazione e finirebbero per essere, ancora una volta, penalizzate perpetuandosi in tal modo la situazione di squilibrio e di inferiorità in cui le regioni stesse versano.

Debbono quindi adottarsi, per l'individuazione dei bacini potenziali di utenza, dei criteri fondati, da un lato, sulla valutazione del conto economico di una emittente media e, dall'altro, su indicatori socio-economici del reddito della popolazione delle varie aree, affinché, dalla combinazione dei due elementi, possa desumersi una dimensione dell'ambito territoriale tale da assicurare alle emittenti in esso installate la previsione della economicità della gestione.

In conformità di quanto stabilito dalla legge sull'editoria sono dettate norme intese a garantire la trasparenza della proprietà delle imprese radiotelevisive e dei relativi bilanci e si è, inoltre, prevista una capillare disciplina della concorrenza, al fine di instaurare, nel settore, come ripetutamente indicato anche dalla Corte costituzionale, un corretto sistema antioligopolistico.

Gli aspetti principali considerati attingono alla autorizzazione dell'emittenza, alla distribuzione delle frequenze, alla produzione ed emissione dei programmi, al numero massimo di licenze concedibili allo stesso soggetto, ai meccanismi di acquisizione della pubblicità, ai poteri decisionali e di intervento di un apposito organo di controllo, il Comitato nazionale per la radiodiffusione, di cui si prevedono l'istituzione e la disciplina e il cui funzionamento è garantito dalla composizione da parte di persone estremamente qualificate, operanti in posizione di effettiva indipendenza ed autonomia.

In tal modo si assicura un effettivo pluralismo nell'esercizio del diritto di libera manifestazione del pensiero, garantendo la coesistenza, accanto alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, delle emittenti private, e fra queste di quelle che, per le loro dimensioni e per le loro caratteristiche, costituiscono la più genuina espressione delle realtà culturali e sociali più prettamente locali.

Altro delicato problema è quello relativo all'attività dell'impresa radiotelevisiva: non è dubbio che debbano essere stabiliti dei tempi minimi di programmazione per giornata e per settimana, sì da garantire l'effettiva utilizzazione delle frequenze assegnate, come pure va stabilita una quota di programmi autoprodotti, che sono definiti non solo in base alla durata (ed alla fasce orarie di trasmissione), ma anche in relazione alla spesa necessaria per le quote di autoproduzione.

Ugualmente delicato è il problema della pubblicità, la cui soluzione deve comportare il temperamento, richiamato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 202, di una serie di interessi e di esigenze facenti capo agli intenti del mercato pubblicitario, alle imprese produttrici di pubblicità ed ai titolari di altri veicoli di pubblicità, quali, in particolare, il servizio pubblico radiotelevisivo e la stampa.

In questo contesto si inserisce la questione dei rapporti dell'emittenza privata con la produzione nazionale e, in particolare, con quella cinematografica. Anche a tale riguardo, da un lato, si deve evitare la introduzione di un rigido sistema vincolistico, che potrebbe dar luogo a perplessità anche sul piano costituzionale, e, dall'altro, non può non considerarsi l'esigenza di una tutela della produzione nazionale, non soltanto cinematografica.

Particolare rilievo assume il problema dell'interconnessione, anche alla luce della recente sentenza n. 148 della Corte costituzionale.

A questo riguardo, va tenuta distinta l'interconnessione come strumento per il trasferimento di programmi dallo studio al centro di trasmissione, per la cui am-

missibilità non sussistono ostacoli rilevanti, dall'interconnessione riguardata sotto il profilo del suo effetto finale, ossia delle trasmissioni dei programmi simultaneamente emessi dalle varie emittenti.

Per queste ultime deve essere previsto un sistema di limiti, innanzitutto con riferimento all'elemento territoriale, evitando l'interconnessione fra emittenti televisive dello stesso bacino di utenza, in quanto contraria ad una effettiva pluralità di presenze nel bacino, ed ammettendola — con particolari vincoli — tra emittenti di bacini diversi. Tali vincoli possono riguardare le condizioni tecniche (uso del mezzo pubblico per il collegamento), la durata oraria del collegamento, nonché i limiti massimi giornalieri nell'emissione dello stesso programma in contemporanea da parte di diverse emittenti.

Come si vede intendiamo quindi superare con questa proposta di legge l'attuale divieto alla interconnessione, in conseguenza del quale le reti private trasmettono oggi contemporaneamente, o quasi, lo stesso programma, mediante la

registrazione su videocassette, che vengono recapitate materialmente alle varie stazioni emittenti sparse nel territorio italiano. È questo infatti un mezzo assai costoso, che, mentre vanifica il divieto in atto, favorisce di fatto le tendenze oligopolistiche anziché scoraggiarle.

L'obbligo, d'altra parte, di utilizzare per questi collegamenti i mezzi di trasmissione (praticamente i ponti radio) di proprietà dello Stato o delle sue concessionarie, fornisce al Governo anche la possibilità di garantire il pieno rispetto delle norme di disciplina dell'emittenza privata, stabilite nella presente proposta di legge.

Da notare infine che abbiamo preferito evitare il ricorso al regolamento di attuazione della presente legge, sia perché essa è sufficientemente dettagliata nelle sue norme, sia soprattutto perché l'attesa di questo regolamento avrebbe differito ancora di più l'applicazione di questa legge, che invece è urgente per i motivi troppe volte ripetuti da tutti e che raccomandiamo alla vostra sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

—

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

ART. 1.

La libertà di espressione e il rispetto del pluralismo delle diverse tendenze sociali, politiche e culturali, costituiscono i principi informatori del sistema radiotelevisivo.

L'attività di radiodiffusione sonora e televisiva è svolta, sulla base di una equilibrata coesistenza, in modo da evitare il realizzarsi di concentrazioni monopolitiche od oligopolistiche:

a) dal servizio pubblico radiotelevisivo, per conseguire gli obiettivi di interesse pubblico propri del servizio stesso, ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) dalle emittenti private, ai sensi delle disposizioni della presente legge.

ART. 2.

(Accordi internazionali).

Gli accordi internazionali inerenti alle radiocomunicazioni sono ratificate ai sensi dell'articolo 87 della Costituzione; la ratifica del regolamento internazionale delle radiocomunicazioni e delle sue modifiche è autorizzata con legge.

TITOLO II
DISCIPLINA DELLE FREQUENZE

ART. 3.

(Piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze).

Il piano nazionale di ripartizioni delle radiofrequenze indica le bande di frequenze utilizzabili dai vari servizi di telecomunicazioni.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Comitato nazionale per la radiodiffusione, i Ministeri dell'interno e della difesa, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, le associazioni a carattere maggiormente rappresentative delle emittenti private, nonché il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, predispone, con riferimento al regolamento internazionale delle radiocomunicazioni, il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, tenendo in debito conto la situazione di fatto esistente.

Il piano così predisposto viene trasmesso ai Ministeri dell'interno e della difesa, i quali, entro trenta giorni dall'invio, possono proporre motivate modifiche a quelle parti del piano che riguardino i settori di propria competenza; ove detti Ministeri intendano opporre il segreto di Stato, si applicano le disposizioni della legge 24 ottobre 1977, n. 801. Nel caso in cui il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni non ritenga di aderire alle proposte di modifica, la decisione definitiva è rimessa al Consiglio dei ministri.

Il piano è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il piano è aggiornato, con le modalità previste nei precedenti commi, ogni cinque anni ed ogni qualvolta il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ne ravvisi la necessità.

ART. 4.

(Piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione televisiva: obiettivi).

Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione televisiva, redatto nel rispetto delle indicazioni contenute nel piano di cui all'articolo precedente, deve garantire:

a) al servizio pubblico radiotelevisivo una presenza su tutto il territorio

nazionale tale da conseguire gli obiettivi di interesse pubblico propri del servizio stesso;

b) alle emittenti private un bacino di utenza idoneo a consentire sia l'economicità della gestione che la coesistenza di un numero di impianti tale da evitare situazioni di monopolio od oligopolio;

c) agli impianti ripetitori di programmi radiotelevisivi esteri, di cui all'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, una presenza comunque subordinata al soddisfacimento delle esigenze di cui ai precedenti punti a) e b).

ART. 5.

(Piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione televisiva: procedimento).

Il Comitato nazionale per la radiodiffusione, elabora una relazione illustrativa sulla situazione del servizio pubblico radiotelevisivo e delle emittenti private e sulle ipotesi di equilibrio fra servizio pubblico ed emittenza privata, compatibili con gli obiettivi di cui all'articolo precedente.

La relazione è trasmessa al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, il quale fissa le direttive per la determinazione della posizione di equilibrio fra il settore pubblico e quello privato, da applicare nella predisposizione del piano di assegnazione delle frequenze.

Il Comitato nazionale per la radiodiffusione sulla base di tali direttive e dei criteri indicati nel successivo articolo 6, provvede alla individuazione dei bacini di utenza e redige un piano di massima di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione televisive, con l'indicazione del numero e delle caratteristiche dei bacini d'utenza ipotizzati.

Ai fini della redazione del predetto piano le regioni e le province di Trento e Bolzano trasmettono al Comitato nazionale per la radiodiffusione, entro trenta giorni dalla richiesta, una relazione sulle

caratteristiche socio-economiche, geografiche e culturali della regione o della provincia e formulano al medesimo Comitato eventuali proposte riguardanti la collocazione e la delimitazione di bacini di utenza televisivi.

Il piano di massima viene trasmesso dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali nell'esprimere il proprio parere sul piano stesso, possono proporre ipotesi diverse di bacini, in relazione alle proprie caratteristiche naturali socio-economiche e culturali. Esse possono, altresì, d'intesa tra loro, proporre bacini d'utenza comprendenti territori confinanti. Decorsi trenta giorni dall'invio del piano di massima senza che sia pervenuto il parere si prescinde da esso.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni acquisisce anche il parere del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione e sottopone al Comitato nazionale per la radiodiffusione il piano di massima con i vari pareri per la sua stesura definitiva.

Il piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione televisiva è quindi approvato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con proprio decreto.

ART. 6.

*(Criteri per la determinazione
dei bacini d'utenza
di radiodiffusione televisiva).*

Per l'individuazione dei bacini d'utenza di radiodiffusione televisiva il Comitato nazionale per la radiodiffusione valuta il flusso di entrate pubblicitarie complessivo potenzialmente idoneo a permettere la coesistenza di un numero di impianti tale da evitare situazioni di monopolio o di oligopolio. A tal fine tiene conto dell'entità numerica della popolazione servita nonché del reddito medio *pro-capite* e della capacità di consumi interni delle famiglie.

Per l'individuazione dei bacini d'utenza il Comitato ha riguardo anche alla distribuzione territoriale della popolazione residente ed alle condizioni geografiche, urbanistiche e sociali della zona.

Il piano stabilisce l'ubicazione di massima degli impianti trasmettenti ed i parametri radioelettrici che li caratterizzano.

Per completare la copertura del bacino di utenza delle singole emittenti, in relazione alla loro effettiva ubicazione, può essere autorizzato l'uso di ripetitori.

Rimane salva la disciplina vigente in materia di rilascio di concessioni di collegamenti radioelettrici ad uso privato; la durata della concessione e gli obblighi del titolare sono stabiliti in conformità con le disposizioni della presente legge.

ART. 7.

(Piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora).

Per la radiodiffusione sonora il Comitato nazionale per la radiodiffusione predispose, tenendo conto degli accordi internazionali vigenti, un piano di assegnazione delle frequenze con il quale si determinano l'ubicazione degli impianti, le frequenze di irradiazione e la massima potenza, con l'obiettivo — tenuto conto della situazione esistente — di permettere la coesistenza del maggior numero possibile di impianti e la concentrazione prevalente nelle zone con maggiore densità di popolazione.

Nel caso in cui le domande per l'installazione e l'esercizio di emittenti di radiodiffusione sonora risultino superiori alle disponibilità del piano, il Comitato nazionale per la radiodiffusione procede ad una comparazione delle domande sulla base degli elementi di cui all'articolo 19.

Il piano è sottoposto al parere del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione ed è approvato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con proprio decreto.

ART. 8.

*(Aggiornamenti periodici
dei piani di assegnazione
delle frequenze di radiodiffusione).*

I piani di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione devono essere aggiornati, con le modalità previste nei precedenti articoli 5 e 7, ogni cinque anni e comunque ogni qualvolta sia modificato il piano di ripartizione delle frequenze di cui al precedente articolo 3 ovvero il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni o il Comitato nazionale per la radiodiffusione ne ravvisino la necessità.

TITOLO III

COMITATO NAZIONALE
PER LA RADIODIFFUSIONE

ART. 9.

*(Comitato nazionale
per la radiodiffusione).*

Presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è istituito il Comitato nazionale per la radiodiffusione.

Il Comitato è composto da:

a) un presidente nominato dal Consiglio dei ministri;

b) sei esperti, dei quali tre designati dal Presidente del Senato e tre dal Presidente della Camera dei deputati;

c) quattro esperti designati dal Consiglio dei ministri;

d) quattro esperti designati dalla Commissione di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

e) il presidente del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

f) il direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

g) il direttore centrale dei servizi radioelettrici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Il presidente ed i membri di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* debbono essere esperti in materia di telecomunicazioni o in materie giuridiche o economico-statistiche e non possono rivestire la qualifica di dipendente del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Le designazioni sono effettuate in modo da garantire l'equilibrata presenza di esperti per ognuna delle materie sopraindicate.

I membri di cui alle lettere *e)*, *f)* e *g)* non hanno diritto di voto.

I membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Il Comitato elegge nel suo ambito un vice presidente.

La carica di membro del Comitato è incompatibile con quella di membro del Parlamento e dei consigli regionali e delle province di Trento e di Bolzano, di presidente di amministrazioni provinciali e di sindaco dei comuni capoluoghi di provincia. Non possono altresì far parte del Comitato i soggetti titolari, amministratori, dipendenti, rappresentanti o consulenti di imprese o società esercenti attività radiotelevisive, pubblicitarie o editoriali.

All'atto dell'accettazione della nomina i membri dipendenti dallo Stato, ad eccezioni di quelli di cui alle lettere *e)*, *f)*, e *g)*, sono collocati fuori ruolo.

In caso di assenza dai lavori per un periodo superiore ai sei mesi i membri del Comitato decadono dall'incarico e sono sostituiti con le modalità previste per la nomina.

Il presidente ed i membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati.

ART. 10.

(Attribuzioni del Comitato nazionale per la radiodiffusione).

Il Comitato nazionale per la radiodiffusione esercita le seguenti funzioni:

a) elabora i piani di assegnazione delle frequenze;

b) delibera in ordine alle domande di licenza per l'installazione e l'esercizio di emittenti radiofoniche e televisive private;

c) delibera, sentiti i Ministeri degli esteri, dell'interno e della difesa, in ordine alle domande di licenza relative all'installazione e all'esercizio degli impianti ripetitori di programmi sonori e televisivi esteri, ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, ed esercita le altre competenze indicate dagli articoli 38 e 40 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

d) esercita i controlli di cui all'articolo 11;

e) delibera sulla revoca e sulla decadenza delle licenze nei casi previsti dalla presente legge;

f) tiene il registro nazionale delle imprese radiofoniche e televisive private e delle imprese di produzione o distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità radiofonica o televisiva, di cui all'articolo 30;

g) svolge le altre funzioni previste dalla presente legge.

Gli atti del Comitato sono emanati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni in conformità alle deliberazioni del Comitato stesso.

Tutti gli atti del Comitato sono pubblici, salvo quanto disposto dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, sulla disciplina del segreto di Stato.

ART. 11.

(Controllo e verifiche).

Il Comitato nazionale per la radiodiffusione può disporre sopralluoghi, da effettuare dai competenti circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, ai fini della verifica tecnica degli impianti e del rispetto delle altre condizioni contenute nella licenza.

I direttori dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche sono tenuti a

segnalare, entro il più breve tempo possibile, al Comitato nazionale per la radiodiffusione le violazioni commesse dai titolari delle licenze di cui all'articolo 15, delle quali vengono comunque a conoscenza, fermo restando le altre segnalazioni e denunce alle quali siano obbligati per legge.

I titolari delle licenze sono tenuti a trasmettere con periodicità trimestrale al Comitato nazionale per la radiodiffusione, tramite i competenti circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, l'elenco dettagliato delle trasmissioni effettuate, ivi comprese quelle pubblicitarie, con l'indicazione dei relativi orari.

ART. 12.

(Funzionamento del Comitato).

Presso il Comitato nazionale per la radiodiffusione è istituito un ufficio di segreteria composto di personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; il numero e le qualifiche delle unità da applicare al predetto ufficio sono stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro.

L'attività istruttoria ed ispettiva necessaria per l'esercizio delle attribuzioni del Comitato è svolta dagli uffici e dal personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Il Comitato può chiedere informazioni al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, alle emittenti private e ad istituti pubblici di ricerca e può avvalersi dell'opera di consulenti esterni.

Il Comitato può altresì consultare le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province ed i comuni per ottenere elementi utili in ordine all'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dalla legge.

Le spese per il funzionamento del Comitato sono a carico del bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Le deliberazioni concernenti i piani di assegnazione delle frequenze di cui agli articoli 5 e 7, e la nomina del vice presidente sono adottate dal Comitato con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti.

ART. 13.

(Indennità).

Ai membri del Comitato nazionale per la radiodiffusione ed al personale addetto alla relativa segreteria competono le indennità fissate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro.

Ai membri del comitato che non rivestono la qualifica di dipendente statale spetta, per le missioni compiute in dipendenza della loro carica, il trattamento di missione previsto per gli impiegati dello Stato con qualifica di dirigente generale.

ART. 14.

(Relazione al Parlamento).

Il Comitato nazionale per la radiodiffusione predispone annualmente una relazione sull'attività svolta che viene trasmessa al Parlamento a cura del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

TITOLO IV

RILASCIO DELLE LICENZE
ED OBBLIGHI DEI TITOLARI

ART. 15.

*(Licenza per l'installazione
e l'esercizio di impianti
radiotelevisivi privati).*

Chiunque intende installare e gestire impianti radiotelevisivi privati deve ottenere apposita licenza.

Essa ha la durata di cinque anni, è rinnovabile se non esistono motivi ostativi, non è trasferibile e deve indicare la frequenza sulla quale l'impianto è abilitato a trasmettere, la potenza, l'ubicazione e l'area da servire.

La licenza dà titolo ad ottenere il collegamento tra studio di produzione e l'impianto trasmittente ai sensi del successivo articolo 25.

ART. 16.

(Numero di licenze consentite).

Nessuno può ottenere più di una licenza radiofonica o televisiva.

Chi ha ottenuto la licenza per un impianto televisivo può ottenere la licenza anche per un impianto radiofonico a condizione che nella stessa area territoriale il numero delle domande per il settore radiofonico non sia superiore al numero delle assegnazioni di frequenza disponibili.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, alla titolarità della licenza è equiparata la partecipazione, anche se minoritaria, in società titolari di licenza.

ART. 17.

*(Requisiti dei richiedenti.
Forma delle imprese).*

La licenza può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche private che abbiano la cittadinanza o la nazionalità italiana.

La licenza può essere altresì rilasciata a società non aventi personalità giuridica, ma soggette ad iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2200 del codice civile, sempreché i titolari delle quote di partecipazione siano in possesso dei requisiti di cui al comma precedente.

La licenza non può essere rilasciata ad enti pubblici, anche economici, a so-

cietà a partecipazione pubblica e ad istituti di credito, né a soggetti che siano titolari di imprese concessionarie di pubblicità o di produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi.

La licenza non può, altresì, essere rilasciata a coloro che abbiano riportato condanne penali a pena detentiva per delitti non colposi o che siano stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.

ART. 18.

(Contenuto delle domande).

La domanda per ottenere la licenza prevista dall'articolo 15, diretta al Comitato nazionale per la radiodiffusione, deve essere presentata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del bando, emanato dal Comitato stesso, contenente l'indicazione del numero delle licenze che possono essere assentite per ciascun bacino di utenza.

La domanda deve specificare il tipo di licenza, radiofonica o televisiva, richiesta, il bacino d'utenza per il quale si concorre, le caratteristiche tecniche dell'impianto risultanti dal progetto tecnico da allegare, e deve contenere la dichiarazione del richiedente relativa al possesso dei requisiti prescritti dalla legge, nonché l'impegno a versare il contributo previsto.

La domanda deve inoltre specificare:

a) i dati relativi al soggetto richiedente;

b) il piano di massima economico-finanziario, esteso all'arco temporale di durata della licenza;

c) gli elementi, relativi ai criteri indicati dal successivo articolo 19, da valutare ai fini della formazione della graduatoria dei richiedenti;

d) i bacini d'utenza per i quali sia stata eventualmente presentata altra richiesta di licenza;

e) gli elementi atti a dimostrare il rispetto delle norme antioligopolistiche di cui alla presente legge;

f) l'eventuale richiesta di collegamento tra lo studio di produzione e l'impianto trasmittente.

Le domande devono essere corredate di tutta la documentazione utile per illustrare gli elementi suddetti.

Il bando può prescrivere particolari modalità di presentazione delle domande e l'eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria.

Ciascuno dei richiedenti può ottenere a proprie spese la copia della documentazione presentata dagli altri richiedenti.

ART. 19.

(Comparazione tra le domande di licenze per radiodiffusione televisiva).

Nel caso in cui le domande di licenza per radiodiffusione televisiva siano superiori al numero delle assegnazioni di frequenza disponibili, il Comitato nazionale per la radiodiffusione procede ad una valutazione comparativa delle medesime sulla base dei seguenti elementi:

a) anni di attività;

b) percentuale dei programmi originali;

c) percentuale dei programmi di produzione nazionale;

d) tempo destinato all'accesso;

e) tempo destinato a notiziari culturali;

f) eventuali esperienze maturate, in precedenza, nel settore radiotelevisivo o in quelli dell'editoria e dello spettacolo.

Gli elementi di cui alle precedenti lettere *b)*, *c)*, *d)* e *e)* sono indicati su base settimanale.

Il Comitato assegna un punteggio a ciascuno degli elementi suindicati, sulla base di una scala di grandezza stabilita prima dell'esame delle domande, che aumenta con l'aumentare della percentuale e del tempo destinato.

Al termine dell'esame comparativo è compilata la graduatoria; in caso di parità di punteggio la precedenza è determinata dalla data di inizio delle trasmissioni.

Le licenze sono rilasciate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni in conformità alla graduatoria. La graduatoria ha validità biennale; qualora, durante il predetto periodo, risultino disponibili frequenze per rinuncia, revoca o decadenza delle licenze, esse sono assegnate secondo l'ordine della graduatoria.

Nel caso in cui un soggetto sia stato collocato nella graduatoria in più di un bacino d'utenza, il Comitato lo invita ad indicare, entro trenta giorni, il bacino preferito. Decorso inutilmente tale termine, è rilasciata la licenza per il bacino ove il soggetto risulti meglio collocato in graduatoria; in caso di parità, decide il Comitato.

Alla scadenza del biennio di validità della graduatoria o all'atto dell'esaurimento della graduatoria stessa, qualora si verificino disponibilità di frequenze per rinuncia, revoca o decadenza della licenza, il Comitato nazionale per la radiodiffusione emana il bando di cui all'articolo precedente.

ART. 20.

(Obblighi dei titolari di emittenti radiotelevisive private).

I titolari di emittenti radiotelevisive private sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti nella presente legge nonché la disciplina dettata dalle leggi e dalle convenzioni internazionali in materia di

telecomunicazioni e di utilizzazione delle opere dell'ingegno.

È vietata la trasmissione di messaggi cifrati e convenzionali.

È vietata altresì la trasmissione di immagini o suoni raccapriccianti o osceni o che costituiscono altrimenti offesa al buon costume ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione o che abbiano, comunque, i caratteri indicati nell'articolo 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

Per le trasmissioni radiotelevisive destinate all'infanzia e all'adolescenza vale inoltre il disposto dell'articolo 14 della legge 8 febbraio 1947, n. 47.

Nel caso di violazione dei divieti di cui al terzo e al quarto comma del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 528 del codice penale.

ART. 21.

*(Tempo di trasmissione —
Autoproduzione).*

I titolari delle licenze di radiodiffusione sonora e televisiva sono tenuti a trasmettere rispettivamente programmi per non meno di otto e sei ore giornaliere e per non meno di sessantaquattro e quarantotto ore settimanali. Non si considerano programmi le trasmissioni consistenti in immagini o segnali fissi o meramente ripetitivi.

La percentuale dei programmi originali non può essere inferiore, al trenta per cento del totale settimanale, per le trasmissioni effettuate nel periodo compreso fra le ore 19 e le ore 22, nonché al venti per cento del totale settimanale per le trasmissioni effettuate nelle altre ore della giornata. Inoltre, le somme destinate alla realizzazione dei programmi originali non possono essere inferiori al venticinque per cento di quelle spese complessivamente per i programmi trasmessi.

Si considerano originali i programmi ideati e realizzati in proprio o in coproduzione fra più titolari di licenza. In tale ultimo caso, si valuta la quota imputabile ai singoli partecipanti in relazione all'apporto economico-finanziario di cia-

scuno. La percentuale dei programmi ideati e realizzati in proprio non può in alcun modo essere inferiore al cinquanta per cento dei programmi originali.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, il titolare della licenza deve risultare indicato, nei titoli di testa del programma trasmesso, come produttore dell'opera e deve comunque essere, in tutto o in parte, titolare dei diritti di utilizzazione dell'opera stessa.

ART. 22.

(Trasmissione televisiva di film).

La trasmissione di film di lungometraggio, ad eccezione di quelli realizzati come prodotti originali ai sensi del precedente articolo 19, non può essere effettuata se non sia decorso un periodo minimo di tre anni dalla data di prima proiezione in pubblico in Italia, accertata dalla Società italiana autori ed editori.

Non è ammessa la trasmissione televisiva di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione in pubblico o vietati ai minori di diciotto anni.

In caso di violazione del divieto di cui al precedente comma si applicano le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, intendendosi per chiusura del locale la disattivazione dell'impianto televisivo.

Le emittenti televisive private devono riservare almeno il 30 per cento del tempo dedicato alla trasmissione di film di lungo, medio e cortometraggio a quelli di produzione nazionale o dei paesi facenti parte della Comunità economica europea.

Il computo di tale percentuale va effettuato rispettivamente per ogni singola fascia oraria.

ART. 23.

(Pubblicità).

La pubblicità diffusa dalle emittenti radiotelevisive private non può superare il venti per cento delle ore giornaliere di trasmissione.

In ogni caso è vietato mandare in onda gli inserti pubblicitari nel corso delle singole trasmissioni.

Alle emittenti radiotelesive private che si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 24 è vietato diffondere pubblicità locale. Per pubblicità locale, si intende quella riferita ad attività commerciali il cui esercizio si svolge nell'ambito del bacino di utenza cui si riferisce la licenza radiotelesiva.

ART. 24.

(Radiodiffusioni in contemporanea e interconnesse).

Si considerano radiodiffusioni in contemporanea quelle eseguite, per effetto di un accordo, contemporaneamente, ovvero quando tra il termine dell'una e l'inizio dell'altra intercorre un intervallo inferiore a sei ore.

Si considerano trasmissioni interconnesse quelle eseguite contemporaneamente da due o più emittenti collegate, con qualsiasi mezzo tecnico di telecomunicazione, ad un'unica fonte di emissione.

Le radiodiffusioni televisive private in contemporanea o interconnesse sono vietate nell'ambito dello stesso bacino d'utenza. Esse sono ammesse in bacini diversi per non più di tre ore giornaliere, a condizione che ognuna delle emittenti private che trasmette in contemporanea, o è interconnessa, nello stesso giorno trasmetta programmi originali, ai sensi dell'articolo 21, per un uguale periodo di tempo.

Le radiodiffusioni sonore private in contemporanea o interconnesse sono ammesse ovunque, ma con le stesse limitazioni e condizioni di cui al comma precedente.

ART. 25.

(Utilizzo dei sistemi di telecomunicazioni).

Per i collegamenti di telecomunicazione necessari alle emittenti private in au-

silio all'attività di radiodiffusione, ivi comprese le interconnessioni di cui all'articolo 24, possono essere utilizzati mezzi delle reti pubbliche o delle concessionarie di pubblici servizi di telecomunicazione, con il massimo grado di ottimizzazione dell'uso delle infrastrutture esistenti.

In caso di indisponibilità di tali mezzi e fino a che essi non sono disponibili si applicano le disposizioni dell'articolo 214 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

ART. 26.

(Rettifica).

Chiunque si ritenga lesa nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni contrarie alla verità ha il diritto di chiedere che sia trasmessa apposita rettifica.

La rettifica è effettuata entro ventiquattro ore dalla ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione della quale si chiede la rettifica.

Il rifiuto di ottemperare all'obbligo di rettifica è punito con le sanzioni previste dall'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nel testo risultante dall'articolo 42 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Valgono per il resto, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 7 e 31 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

ART. 27.

*(Comunicati e attività
di organi pubblici).*

Per soddisfare esigenze di pubblica necessità il Governo, le regioni e gli enti pubblici territoriali, nell'ambito dei bacini di propria competenza, possono chiedere la

trasmissione di brevi comunicati. Detti comunicati devono essere trasmessi tempestivamente e, comunque, nella fasce orarie più opportune in relazione al contenuto ed alla rilevanza dei comunicati stessi e, ove necessario, ripetuti.

Lo svolgimento della attività degli organi istituzionali dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici territoriali non può essere trasmesso dalle emittenti private, salvo che vi sia espressa autorizzazione scritta di volta in volta dei rispettivi presidenti.

ART. 28.

(Registrazione e conservazione dei programmi).

Il titolare della licenza di cui all'articolo 15 deve tenere un registro, per almeno cinque anni, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e bollato e vidimato in conformità alle disposizioni dell'articolo 2215 del codice civile, su cui devono essere annotati i dati relativi ai programmi trasmessi, nonché alla loro provenienza con l'indicazione degli estremi del contratto di acquisizione o con la specificazione dell'attività di produzione.

È tenuto altresì a conservare la registrazione dei programmi per un mese dalla data di trasmissione.

ART. 29.

(Impianti ripetitori di programmi sonori e televisivi esteri).

Le domande per ottenere le licenze di cui all'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, dirette al Comitato nazionale per la radiodiffusione, sono presentate al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, indicando le località nelle quali gli impianti saranno posti, la potenza e

le altre caratteristiche tecniche previste dalla predetta legge e dal regolamento, approvato con decreto ministeriale 16 luglio 1975 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 luglio 1975, nonché l'emittente i cui programmi si intendono diffondere.

Ai fini del rilascio delle licenze il Comitato verifica la disponibilità di assegnazione delle frequenze nelle aree che si vogliono servire con gli impianti ripetitori.

Le eventuali interconnessioni fra impianti ripetitori sono realizzate in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 25 della presente legge.

È vietata l'utilizzazione degli stessi impianti per la diffusione di programmi radiotelevisivi da parte di emittenti private italiane e per la ripetizione di programmi esteri.

Le licenze previste dal presente articolo possono essere rilasciate in seguito ad accordi internazionali, ratificati previa autorizzazione del Parlamento, che contemplino la clausola di reciprocità, salvo il rispetto delle norme comunitarie.

Negli articoli da 38 a 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, le parole « autorizzazione » e « autorizzazioni » sono sostituite dalle parole « licenza » e « licenze ».

TITOLO V

IMPRESA RADIOTELEVISIVA PRIVATA E DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA

ART. 30.

(Registro nazionale delle imprese radiotelevisive private).

È istituito il registro nazionale delle imprese radiotelevisive private la cui tenuta è affidata al Comitato nazionale per la radiodiffusione.

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro i titolari delle licenze di cui all'articolo 15, nonché le imprese di produzioni o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante gli impianti radiofonici e televisivi privati.

All'atto della richiesta di iscrizione nel registro i titolari delle imprese devono depositare:

a) una dichiarazione, con firma autenticata, del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, dalla quale risulti il nome o la ragione sociale della persona fisica o giuridica che ha la proprietà dell'impianto;

b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché, qualora l'impresa sia costituita in forma di società, copia della deliberazione relativa alla nomina degli organi sociali;

c) copia della licenza.

Le imprese di produzione o distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità, oltre alla dichiarazione ed agli atti indicati nel comma precedente, devono depositare una dichiarazione contenente l'elenco delle emittenti private servite.

Le variazioni concernenti il contenuto dei documenti di cui ai precedenti commi terzo e quarto devono essere comunicate al Comitato nazionale per la radiodiffusione entro trenta giorni dal loro verificarsi.

Agli amministratori che violano le disposizioni del presente articolo si applicano le pene stabilite nel sesto comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.

Sono nulli i contratti stipulati tra le emittenti radiotelevisive private e le imprese di produzione, di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità allorché anche una soltanto delle parti contraenti non sia iscritta nel registro nazionale.

ART. 31.

*(Imprese titolari di licenze
di radiodiffusione private).*

Agli effetti della presente legge le società in accomandita semplice debbono in ogni caso essere costituite soltanto da persone fisiche.

Quando l'impresa è costituita in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto e le quote devono essere intestate a persone fisiche od a società in nome collettivo o in accomandita semplice.

Le azioni aventi diritto di voto o le quote possono essere intestate a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata solo se la maggioranza delle azioni aventi diritto di voto o delle quote di tali società sono intestate a persone fisiche. Il venir meno di dette condizioni comporta la cancellazione d'ufficio dell'impresa dal registro nazionale delle imprese radiotelevisive private.

È vietata l'intestazione a società fiduciarie o estere della maggioranza delle azioni o delle quote delle società titolari della licenza di cui all'articolo 15 costituite in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata o di un numero di azioni o di quote che, comunque, consenta il controllo delle società stesse ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Analogo divieto vale per le azioni delle società che direttamente o indirettamente controllino le società titolari delle licenze di cui all'articolo 15 o ad esse siano collegate.

Le imprese di cui ai commi precedenti sono tenute a richiedere l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive dell'elenco dei soci aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio delle società, con l'indicazione del numero delle azioni o dell'entità delle quote da essi possedute, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Nei casi in cui è costituita in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, l'impresa è tenuta a richiedere l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive dell'elenco dei soci delle società alle quali sono intestate le azioni o le quote della società che esercita l'impresa o delle società che comunque la controllano direttamente o indirettamente, con l'indicazione del numero delle azioni o dell'entità delle quote da essi possedute.

Le persone fisiche e le società che controllano una società titolare della licenza di cui all'articolo 15, anche attraverso intestazione fiduciaria delle azioni o per interposta persona, devono darne comunicazione scritta alla società controllata ed alla Commissione di controllo entro trenta giorni dal fatto o dal negozio che determina l'acquisto.

Costituisce controllo la sussistenza dei rapporti configurati nell'articolo 2359 del codice civile o ogni caso di collegamenti di carattere finanziario e organizzativo tali da consentire la trasmissione degli utili e delle perdite o l'esercizio dei poteri imprenditoriali propri di ciascun soggetto in funzione di uno scopo comune.

Agli amministratori che violano le disposizioni dei commi precedenti si applicano le pene stabilite nel sesto comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.

Le società per azioni di cui al presente articolo sono in ogni caso sottoposte alla disciplina di cui al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.

ART. 32.

*(Trasferimento di proprietà
delle imprese radiotelevisive).*

Deve essere data comunicazione scritta al Comitato nazionale per la radiodif-

fusionione, per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 30, di ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, delle imprese costituite in forma individuale ovvero di azioni, partecipazione o quote di proprietà di società titolari della licenza di cui all'articolo 15, che interessino più del 10 per cento del capitale sociale o della proprietà.

Nella comunicazione devono essere indicati l'oggetto del trasferimento, il nome, o la ragione o denominazione sociale, dell'avente causa, nonché il titolo e le condizioni in base alle quali il trasferimento è effettuato.

Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai trasferimenti per effetto dei quali un singolo soggetto o più soggetti collegati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile vengono a disporre di una quota di capitale o di proprietà superiore al 10 per cento.

L'efficacia del trasferimento, anche tra le parti, è subordinata all'iscrizione nel registro.

L'avente causa o, se si tratta di società, il legale rappresentante, sono puniti, ove omettano le comunicazioni previste dal presente articolo, con la reclusione fino ad un anno e con la multa non inferiore a lire due milioni.

ART. 33.

(Bilanci delle emittenti private).

Le emittenti radiotelevisive private devono presentare, entro il 31 luglio di ogni anno, al Comitato nazionale per la radiodiffusione i propri bilanci redatti secondo il modello approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato stesso.

Al bilancio devono essere allegati i dati relativi ai programmi trasmessi, distinti a seconda che siano acquistati, con l'indicazione dell'impresa di produzione o di distribuzione da cui sono stati acqui-

stati, o autoprodotti, con l'indicazione delle somme destinate alla realizzazione dei programmi originali, i dati relativi alla pubblicità trasmessa, con l'indicazione delle imprese concessionarie e dei relativi proventi, nonché un elenco in cui siano nominativamente indicati i finanziatori e i sottoscrittori a qualsiasi titolo di somme a favore dell'emittente.

Il titolare della licenza di cui all'articolo 15, il legale rappresentante e gli amministratori dell'impresa che omettono il deposito del bilancio ovvero non vi provvedono nel termine indicato nel primo comma, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tre a dieci milioni di lire.

Nel caso di falsità nei bilanci si applica la sanzione di cui all'articolo 2621 del codice civile.

ART. 34.

(Imprese di servizi).

Le imprese concessionarie di pubblicità, di produzione o di distribuzione di programmi e le altre imprese diverse dalle emittenti che operano nel settore radiotelevisivo privato devono presentare al Comitato nazionale per la radiodiffusione, entro il 31 luglio di ogni anno, i propri bilanci corredati da un documento da cui risultino analiticamente gli elementi contabili relativi ai contratti stipulati con le emittenti private. Tale documento è compilato sulla base di modelli approvati con le modalità previste dal primo comma del precedente articolo 33, che contengono l'indicazione delle emittenti con le quali sono stati stipulati i contratti, le eventuali clausole di esclusiva, gli eventuali minimi garantiti pattuiti, i pagamenti eseguiti in favore di ogni emittente, le modalità dei pagamenti stessi, le entrate delle imprese in relazione alle singole emittenti ed ogni altro elemento ritenuto necessario ai fini dell'accertamento dell'osservanza delle disposizioni antioligopolistiche.

Alle imprese di cui al comma precedente è vietato stipulare contratti in esclusiva con più di un'emittente nel medesimo bacino di utenza e di superare, con contratti in esclusiva, in campo nazionale, la percentuale del 15 per cento riferita all'ascolto complessivo delle emittenti interessate; tale percentuale non può comunque superare il 33 per cento riferito all'ascolto complessivo delle emittenti private.

La percentuale di cui al comma precedente è ridotta del 20 per cento per le imprese che operano in più campi del settore radiotelevisivo privato e del 20 per cento per le imprese che operano in settori affini; le predette riduzioni non possono superare, nel complesso il 30 per cento.

È vietato il collegamento o il controllo, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, delle imprese di cui al primo comma.

Tali imprese sono tenute a chiedere l'iscrizione nel registro di cui al precedente articolo 30 dei dati indicati nell'articolo stesso per le emittenti radiotelevisive private.

TITOLO VI

SANZIONI

ART. 35.

(Modifica degli articoli 1 e 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di banco-posta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156).

Gli articoli 1 e 195 del testo unico in materia postale, di banco-posta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, nel testo modificato dall'articolo 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 1. - *(Esclusività dei servizi postali e delle telecomunicazioni).* - Appar-

tengono in esclusiva allo Stato nei limiti previsti dal presente decreto:

1) i servizi di raccolta, trasporto e distribuzione della corrispondenza epistolare;

2) i servizi di trasporti di pacchi e colli;

3) i servizi di telecomunicazione.

Sono soggetti a licenza l'installazione e l'esercizio di:

a) impianti privati di diffusione sonora e televisiva;

b) impianti ripetitori di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali ».

« ART. 195. - (*Impianto od esercizio di telecomunicazioni senza concessione od autorizzazione. - Sanzioni*). - Chiunque installa, stabilisce o esercita un impianto di telecomunicazioni senza aver prima ottenuto la relativa concessione o l'autorizzazione di cui al secondo comma dell'articolo 184, è punito, salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena più grave:

1) con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2 milioni se il fatto non si riferisce ad impianti radioelettrici;

2) con la multa da lire 400.000 fino a lire 4 milioni e la reclusione da uno a tre anni se il fatto riguarda impianti radioelettrici o televisivi via cavo.

La pena di cui al numero 2) del precedente comma si applica nei confronti di chiunque installa o esercita un impianto radiotelevisivo via etere a carattere locale o un impianto ripetitore via etere di programmi sonori e televisivi esteri o nazionali senza avere la prescritta licenza o autorizzazione.

Il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei collegamenti abusivamente realizzati per il periodo di esercizio abusivo accertato, e comunque per un periodo non inferiore ad un trimestre.

Non si tiene conto, nella determinazione del canone, delle agevolazioni previste a favore di determinate categorie di utenti.

Indipendentemente dall'azione penale, la amministrazione può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare gli apparecchi ».

ART. 36.

(Sanzioni amministrative).

Il Comitato nazionale per la radiodiffusione in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nella presente legge o nella licenza, informata l'autorità giudiziaria ove ne ricorrano le condizioni, dispone i necessari accertamenti e ne contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine per le giustificazioni.

Trascorso tale termine, il Comitato delibera in ordine alla irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 1 milione.

Nei casi più gravi o di reiterazione delle violazioni delle disposizioni indicate al primo comma, il Comitato può deliberare la sospensione dell'efficacia della licenza per un periodo massimo di un anno ovvero la decadenza dalla licenza medesima o la cancellazione dal registro nazionale delle imprese radiotelevisive private.

La decadenza dalla licenza è obbligatoria nei seguenti casi:

a) di sentenza penale passata in giudicato per i reati previsti dalla presente legge;

b) di perdita dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 17;

c) di violazione del divieto di cui al secondo comma dell'articolo 34;

d) di persistente violazione degli obblighi di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 20;

e) di persistente violazione delle norme tecniche stabilite nella licenza.

Quando la decadenza non è obbligatoria, ferma restando la eventuale irrogazione della sanzione di cui al precedente secondo comma, il Comitato può deliberare di diffidare gli interessati, assegnando un termine per la cessazione delle violazioni contestate.

Trascorso inutilmente detto termine, il Comitato deve deliberare la decadenza.

La decadenza dalla licenza comporta la cancellazione dal registro delle imprese radiotelevisive private.

ART. 37.

(Sanzioni di competenza dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche).

In relazione alle disposizioni previste dal precedente articolo 36, il direttore del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per territorio, nei casi di particolare urgenza, può disporre la sospensione dell'efficacia della licenza per un periodo massimo di tre mesi nonché il sequestro delle apparecchiature.

Il direttore del circolo comunica immediatamente le misure adottate al Comitato nazionale per la radiodiffusione che adotta i provvedimenti di propria competenza.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

ART. 38.

(Comunicazioni degli attuali esercenti).

I privati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano gli impianti di radiodiffusione hanno l'obbligo di inoltrare all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni entro trenta giorni dalla data stessa, una

comunicazione contenente i seguenti dati ed elementi:

a) generalità del titolare e del gestore responsabile;

b) ubicazione degli impianti installati;

c) mezzi di connessione tra lo studio ed il trasmettitore con particolare riferimento al tipo di impianto ed alle caratteristiche tecniche;

d) tipo di trasmettitore, frequenza utilizzata e relativa potenza;

e) tipo dell'antenna utilizzata, diagramma di irradiazione, guadagno nella direzione di massimo;

f) nominativo di identificazione della stazione;

g) dichiarazione di consenso all'accesso dei dipendenti dell'Amministrazione statale incaricati di eseguire verifiche e controlli, nei locali di ubicazione degli impianti.

La comunicazione di cui sopra integra la denuncia di detenzione prevista dall'articolo 403 del codice postale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

Il funzionamento in via provvisoria degli impianti di radiodiffusione privata è consentito fino al rilascio della licenza a condizione che sia stata effettuata, nei termini, la comunicazione di cui al primo comma.

Nel caso in cui detta comunicazione non sia stata presentata nei termini gli impianti sono disattivati.

ART. 39.

(*Canoni*).

I titolari della licenza di cui alla presente legge sono tenuti al pagamento di un canone annuo da determinare con decreto del Ministro delle poste e delle tele-

comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro. In sede di prima applicazione della presente legge il canone per le licenze di radiodiffusione televisiva è fissato in lire 500.000 annue e quello per la radiodiffusione sonora in lire 100.000 annue.

ART. 40.

Le licenze previste dalla presente legge non sostituiscono le altre autorizzazioni e le licenze previste dalle vigenti disposizioni legislative.

ART. 41.

(Giurisdizione esclusiva).

Sono attribuiti alla giurisdizione esclusiva dei tribunali amministrativi regionali, ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, i ricorsi contro gli atti ed i provvedimenti previsti dalla presente legge.